

Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

del 27 agosto 2008 (Stato 1° ottobre 2008)

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 209 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹
sulla protezione degli animali (OPAn),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, cavalli e conigli.

Capitolo 2: Disposizioni generali sulla detenzione di animali

Sezione 1: Pavimenti perforati

Art. 2 Principio

¹ La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali.

² I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante.

Art. 3 Pavimenti perforati per bovini

¹ All'allegato 1, tabella 1 sono fissate le larghezze massime delle fessure e le dimensioni massime dei fori, nonché le larghezze minime delle traverse per i pavimenti perforati destinati a bovini delle diverse categorie di peso.

² Le coperture perforate del canale del colaticcio, come le grate profilate a T o le grate a nido d'ape, non possono essere utilizzate su vaste superfici bensì solo limitatamente alla larghezza di un elemento.

³ Nelle stalle di nuova realizzazione destinate alla stabulazione libera o negli annessi parchetti all'aperto l'uso di grate con barre rotonde non è consentito.

⁴ Gli yak non possono essere tenuti su grate in calcestruzzo o su pavimenti alveolati.

RU 2008 4325

¹ RS 455.1

Art. 4 Pavimenti perforati per suini

¹ All'allegato 1, tabella 2, numeri 1–3 sono fissate le larghezze massime delle fessure e le dimensioni massime dei fori per i pavimenti perforati destinati a suini delle diverse categorie di peso. Se nei porcili di nuova realizzazione lungo la struttura di separazione del box vi sono scanalature per l'evacuazione del letame, le loro misure devono corrispondere a quelle fissate all'allegato 1, tabella 2, numero 4.

² Nei box parto per suini, durante il parto e almeno nei primi due giorni successivi le scanalature per l'evacuazione del letame devono essere coperte.

³ I pavimenti del settore di riposo dei suini possono presentare una parte perforata corrispondente al massimo al:

- a. cinque per cento per i porcili di suini da ingrasso esistenti il 1° ottobre 2008;
- b. due per cento per gli altri porcili.

⁴ Se nel settore di riposo il pavimento è perforato, fori e fessure di ogni elemento del pavimento devono essere ripartiti uniformemente.

Art. 5 Pavimenti perforati per ovini e caprini

¹ Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.

² Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.

³ Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.

Sezione 2: Detenzione permanente all'aperto**Art. 6** Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

¹ In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all'allegato 2, tabelle 1–3.

² Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

³ Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.

⁴ Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

Art. 7 Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

¹ Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

² Nell'imminenza di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.

³ Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.

⁴ Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.

Sezione 3: Registro delle uscite

Art. 8

¹ Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni.

² Se l'uscita avviene a gruppi, l'uscita può essere annotata per gruppo.

³ Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, l'annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

⁴ Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un'area di uscita con una superficie minima conforme all'allegato 1, tabella 7, numero 31 OPAn, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite.

⁵ Le rinunce all'uscita dei cavalli ai sensi dell'articolo 61 capoverso 6 lettere a-d OPAn devono essere annotate indicandone il motivo e, per le situazioni di cui alle lettere c e d, il luogo e le circostanze.

Capitolo 3: Bovini

Sezione 1: Detenzione di vitelli

Art. 9 Stabulazione fissa di breve durata

I vitelli possono essere immobilizzati per l'abbeverata ogni volta al massimo per 30 minuti.

Art. 10 Capannine per vitelli (igloo)

¹ La larghezza minima delle capannine per vitelli a posta singola deve consentire al vitello di girarsi al loro interno senza impedimenti.

² La superficie di riposo con lettiera prevista all'allegato 1, tabella 1, numero 31 OPAn deve essere disponibile all'interno della capannina sulla superficie utilizzabile per il coricamento.

Art. 11 Foraggiamento dei vitelli

¹ In caso di ingrasso effettuato esclusivamente con latte intero, al latte vaccino occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati, in una quantità pari ad almeno 2 mg per ogni chilogrammo di latte. In un sistema combinato di foraggiamento il tenore di ferro presente in ogni chilogrammo di miscela lattea deve corrispondere a tale valore.

² Il foraggio grezzo non va somministrato spargendolo sul pavimento, bensì ponendolo in un impianto adeguato, ad esempio in una rastrelliera.

³ Se il foraggio grezzo è costantemente disponibile sotto forma di paglia, la somministrazione quotidiana di un altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze può essere limitata.

Sezione 2: Stabulazione fissa

Art. 12 Dispositivi d'attacco

¹ I dispositivi d'attacco devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. consentire sufficiente movimento in senso longitudinale affinché l'alzata e il coricamento degli animali, nonché il loro arretramento per defecare e urinare, possano avvenire secondo il comportamento caratteristico della loro specie;
- b. consentire sufficiente movimento in senso verticale, affinché i bovini stando sulle zampe possano tenere la testa diritta e siano ostacolati il meno possibile quando si leccano.

² Non sono permesse nuove installazioni di collari rigidi o collari di acciaio elastico. I collari di questo tipo difettosi vanno sostituiti con dispositivi d'attacco adeguati.

Art. 13 Uscita per i tori riproduttori tenuti legati

¹ L'uscita dei tori riproduttori può avvenire in un parchetto all'aperto o al pascolo. In sostituzione dell'uscita è anche possibile condurre i tori riproduttori all'aperto.

² La tratta percorsa dal toro quando viene condotto ad una monta non vale come uscita.

Art. 14 Settore di foraggiamento nella stabulazione fissa in posta corta

¹ Nelle stalle di nuova realizzazione, la parete della mangiatoia rivolta verso l'animale non può superare i 32 cm di altezza, compresi il suo bordo in legno e le eventuali attrezzature rigide montate sopra di esso. La parete della mangiatoia rivolta verso l'animale può superare i 32 cm di altezza se sul bordo vengono montati pannelli flessibili in gomma.

² Nelle stalle di nuova realizzazione, lo spessore della parete della mangiatoia rivolta verso l'animale non può superare i 15 cm.

³ Nelle stalle di nuova realizzazione, rispetto al livello del giaciglio il fondo della mangiatoia deve trovarsi almeno 10 cm più in alto

⁴ Nelle stalle di nuova realizzazione, ad un'altezza di 20 cm sopra il livello del giaciglio, tra il lato della mangiatoia rivolto verso l'animale e il suo lato interno opposto ci devono essere almeno 60 cm di spazio libero.

⁵ Nelle stalle di nuova realizzazione, in nessun punto della mangiatoia la sua profondità può essere superiore a quella misurata ad una distanza di 40 cm dal lato della mangiatoia rivolto verso l'animale.

⁶ Le rastrelliere per il foraggiamento *ad libitum* o per bloccare gli animali, montate sopra la mangiatoia, non possono essere utilizzate per impedire agli animali di accedere alla mangiatoia.

Art. 15 Grate per aumentare la lunghezza del giaciglio

Le coperture del canale del colaticcio perforate e munite di traverse rivestite di gomma, utilizzate per aumentare la lunghezza del giaciglio, possono essere applicate soltanto per aumentare la lunghezza prevista all'allegato 1, tabella 1, numero 12 OPAn.

Sezione 3: Stabulazione libera**Art. 16** Box di riposo

¹ Nelle stalle di nuova realizzazione, la lunghezza minima della superficie di riposo compresa tra il cordolo posteriore e il cordolo anteriore deve essere conforme all'allegato 3, in funzione della lunghezza totale dei box di riposo prescritta all'allegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn.

² Per i bovini di peso superiore a 400 kg, il battifianco deve trovarsi ad una distanza di almeno 40 cm dalla superficie di riposo.

³ Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l'animale devono essere arrotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superficie di riposo di più di 10 cm.

⁴ In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante una tubo frontale o un'attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti.

⁵ Nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata.

⁶ Nei box fronte muro, la piantana anteriore del battifianco deve essere fissata direttamente al muro oppure deve trovarsi ad una distanza di almeno 45 cm da quest'ultimo.

Art. 17 Corsie

¹ Nelle stalle a stabulazione libera, la larghezza delle corsie trasversali deve essere la seguente:

- a. compresa tra 80 e 120 cm, se non consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi;
- b. di almeno 180 cm, se consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi.

² Nelle stalle di nuova realizzazione, le corsie trasversali di larghezza compresa tra 80 e 120 cm possono essere lunghe 6 m al massimo.

³ Se lungo le corsie trasversali sono sistemati abbeveratoi, blocchi di minerali da leccare oppure spazzole per il bestiame, nelle stalle di nuova realizzazione la loro larghezza deve essere di almeno 240 cm.

Art. 18 Settore di foraggiamento

¹ Se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi, possono essere tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento.

² Fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, l'uso di rastrelliere catturanti è concesso soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.

Art. 19 Abbeveratoi a tettarella

Per l'abbeverata non è consentito l'impiego di abbeveratoi a tettarella.

Art. 20 Box parto per bovini

Il settore espressamente previsto per il parto (box parto per bovini) consiste in un box a stabulazione libera provvisto di lettiera. La sua superficie deve essere di almeno 10 m² e la sua larghezza di almeno 2,5 m. Per i parti in gruppo, la superficie deve essere di 10 m² per animale.

Sezione 4: Requisiti specifici per la detenzione di bufali e yak

Art. 21 Raffrescamento

Con una temperatura atmosferica di 25 °C o superiore bufali e yak devono avere costantemente accesso ad ombra e acqua e disporre di un bacino o un'area fangosa in cui potersi rinfrescare. Una doccia per gli animali può sostituire l'area fangosa o il bacino.

Art. 22 Cura

Ogni giorno bufali e yak devono disporre della possibilità di strofinarsi.

Capitolo 4: Suini

Art. 23 Foraggiamento

¹ Scrofe non allattanti, suini da rimonta e verri alimentati in modo razionato devono poter ingerire giornalmente almeno 200 g di fibre grezze per animale. L'alimento completo deve contenere almeno l'otto per cento di fibre grezze, salvo il caso in cui agli animali venga assicurata la possibilità di ingerire tale quantità tramite il materiale somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali.

² In caso di alimentazione *ad libitum* è previsto il numero di poste di foraggiamento seguente:

- a. con distributori automatici di mangime secco: una posta per cinque animali;
- b. con distributori automatici di mangime liquido per un massimo di tre poste di foraggiamento: una posta per 12 animali;
- c. con distributori automatici di mangime liquido per più di tre poste di foraggiamento nonché con distributori automatici di mangime liquido tramite condotto: una posta per dieci animali;
- d. con tutti gli altri sistemi di foraggiamento: secondo le condizioni per l'autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie.

³ Se viene interrotta l'erogazione di acqua ai distributori automatici di mangime liquido o ai distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per posta di foraggiamento corrisponde a quello fissato per i distributori automatici di mangime secco.

⁴ Tutti le sporgenze dei sistemi di foraggiamento, con cui gli animali entrano in contatto, come i bordi in lamiera degli apparecchi di mescolatura o di dosaggio, devono essere curvate o smussate in altro modo. I punti di saldatura non possono presentare asperità taglienti. Le sbavature prodotte dalla zincatura devono essere levigate.

⁵ La distanza tra gli elementi divisorii nel trogolo dei sistemi di foraggiamento deve offrire spazio sufficiente per il grugno degli animali. Sono considerati elementi divisorii nel trogolo le barre apposte nel trogolo non sporgenti dal bordo di quest'ultimo. Nel caso dei suinetti di peso non superiore a 25 kg la distanza minima deve essere di 15 cm e di 20 cm per i suini da ingrasso di peso superiore a 25 kg.

Art. 24 Esigenze comportamentali degli animali

¹ Sono idonei per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali i materiali atossici che possono essere masticati, rosi o ingeriti, come ad esempio paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere e il foraggio grezzo, come ad esempio fieno, erba, insilati di piante intere nonché pellet di paglia o di fieno. Il legno tenero può essere utilizzato soltanto se appeso in modo da risultare flessibile e se sostituito regolarmente, nonché a condizione di alimentare i suini almeno tre volte al giorno con razioni arricchite con foraggio grezzo o *ad libitum*.

² I materiali per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali possono essere collocati in attrezzature adeguate come rastrelliere, trogoli o distributori automatici speciali. Nelle attrezzature in questione, il materiale per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali deve essere costantemente disponibile e utilizzabile.

³ Se i materiali per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali sono sparsi sul pavimento, devono essere sempre disponibili in quantità tale da soddisfare le esigenze comportamentali degli animali.

Art. 25 Superfici di riposo

¹ Se nei sistemi di detenzione destinati ai suinetti svezzati e ai suini da ingrasso la superficie di riposo è ridotta conformemente all'allegato 1, tabella 3, osservazione 8 OPAn le sue dimensioni devono consentire a tutti gli animali di un box di giacere contemporaneamente l'uno accanto all'altro.

² Se nel sistema di detenzione con casse per il riposo la superficie di riposo all'interno di queste ultime non corrisponde ai requisiti minimi di cui all'allegato 1, tabella 3, numeri 32, 321–323 OPAn, è necessario che all'esterno delle casse per il riposo vi sia una superficie di riposo sufficiente per soddisfare detti requisiti.

Art. 26 Box parto per suini

¹ La fase di parto, durante la quale in singoli casi la scrofa può essere immobilizzata, corrisponde all'arco di tempo che inizia con le prime manifestazioni comportamentali legate alla costruzione del giaciglio e termina al più tardi alla fine del terzo giorno successivo al parto. Occorre registrare quali scrofe sono state immobilizzate e i motivi per cui ciò è avvenuto.

² Per essere idoneo alla costruzione del giaciglio, un materiale deve potere essere trasportato dalla scrofa con il grugno. Sono inadatti alla costruzione del giaciglio i materiali come trucioli, segatura, pezzi di carta di giornale o paglia trinciata.

³ A partire dal 112° giorno di gravidanza fino e compreso il primo giorno dopo il parto, deve essere fornito quotidianamente materiale adatto per la costruzione del giaciglio. Al momento in cui il materiale viene sparso, esso deve essere presente in quantità tale da coprire interamente il pavimento del settore di riposo della scrofa.

⁴ Dal secondo giorno dopo il parto fino alla fine dell'allattamento il settore di riposo di scrofa e lattonzoli deve essere quotidianamente coperto con una lettiera di paglia lunga, paglia trinciata, canne o trucioli senza polvere.

Art. 27 Protezione contro il freddo

¹ Con temperature nel settore di riposo inferiori a quelle riportate di seguito, il pavimento del settore di riposo deve essere isolato termicamente, sufficientemente coperto di lettiera oppure provvisto di riscaldamento:

- a. 24 °C per lattonzoli fino allo svezzamento;
- b. 20 °C per suinetti dallo svezzamento fino ad un peso non superiore a 25 kg;
- c. 15 °C per suini di peso compreso tra 25 e 60 kg;
- d. 9 °C per suini di peso superiore a 60 kg.

² Nei primi tre giorni dopo il parto, la temperatura nel giaciglio dei lattonzoli deve essere di almeno 30 °C.

³ I lattonzoli devono avere costantemente accesso al loro giaciglio.

⁴ Nelle stalle con clima esterno deve essere presente una cassa per il riposo o un impianto analogo oppure i suini devono avere la possibilità di interrarsi in una lettiera profonda.

Art. 28 Protezione contro il caldo

¹ Se la temperatura nei porcili di nuova realizzazione, destinati a suini con un peso di 25 kg o superiore tenuti in gruppo o a verri, oltrepassa i 25 °C, gli animali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

² La possibilità, per gli animali, di rinfrescarsi sussiste in presenza di scambiatori di calore geotermici, condizionatori dell'aria, impianti di raffreddamento del suolo, impianti di nebulizzazione o impianti per il raffrescamento degli animali per mezzo dell'umidità come le docce o le aree fangose.

³ Con una temperatura atmosferica di 25 °C all'ombra o superiore, i suini tenuti all'aperto devono disporre di un'area fangosa e in caso di forte irraggiamento solare di una superficie ombrosa sufficientemente vasta fuori dalle capannine per il riposo.

Art. 29 Levigatura della punta dei denti

La punta dei denti dei lattonzoli può essere levigata soltanto utilizzando gli apparecchi specificamente destinati a tale scopo, muniti dell'apposita pietra abrasiva.

Capitolo 5: Ovini e caprini

Art. 30

¹ Gli unghioni di ovini e caprini devono essere curati sistematicamente e a regola d'arte, secondo la loro crescita.

² Ovini e caprini devono essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d'arte.

³ La tosatura di ovini tenuti costantemente all'aperto deve avvenire con una frequenza che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.

Capitolo 6: Lama e alpaca

Art. 31

¹ Unghioni e denti di lama e alpaca devono essere accorciati a regola d'arte, secondo la loro crescita.

² Lama e alpaca devono essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d'arte.

³ I lama e gli alpaca che non vengono spazzolati e pettinati regolarmente devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.

Capitolo 7: Cavalli

Art. 32

¹ Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 OPAn:

- a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;
- b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;
- c. vento tempestoso;
- d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell'area di uscita.

² In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.

Capitolo 8: Conigli

Art. 33 Settori oscurati

L'oscuramento dei settori può avvenire in modi differenti: allestendo una superficie sopraelevata o un'altra struttura coperta superiormente, oppure mediante una copertura parziale della grata frontale. Nel settore in cui si trovano gli impianti per il foraggiamento e l'abbeverata come pure al centro della restante area in cui gli animali sono attivi, l'illuminamento deve essere almeno di 15 lux.

Art. 34 Locali climatizzati

I parchi senza lettiera possono essere utilizzati soltanto in locali in cui nel settore occupato dagli animali la temperatura atmosferica non scende al di sotto dei 10 °C e non vi sono correnti d'aria.

Capitolo 9: Entrata in vigore

Art. 35

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Larghezza delle fessure e dimensioni dei fori dei pavimenti perforati

1 Bovini

Tipo di pavimenti perforati	Categoria di peso degli animali	Larghezza massima delle fessure o dimensioni massime dei fori [mm]
1 Grate in calcestruzzo	Fino a 200 kg	30
	Più di 200 kg	35
2 Pavimenti alveolati	Fino a 200 kg	30
	Più di 200 kg	55
3 Coperture del canale del colattico perforate come grate a nido d'ape ¹ oppure grate con barre a T nelle stalle a stabulazione libera e nei parchetti all'aperto	Fino a 200 kg	30
	Più di 200 kg	35
		Larghezza minima delle traverse [mm]
4 Grate a nido d'ape ¹ nelle stalle a stabulazione libera e nei parchetti all'aperto	Fino a 400 kg	28
	Più di 400 kg	22
¹ La lunghezza delle celle non può superare i 90 mm.		

2 Suini

Tipo di pavimenti perforati	Categoria di peso degli animali	Larghezza massima delle fessure o dimensioni massime dei fori [mm]
1 Grate in calcestruzzo	Lattonzoli	9
	Suinetti svezzati fino a 25 kg	11
	Suini 15 kg o più	14
	25 kg o più	18
	Scrofe/Verri ¹	22
2 Grate in ghisa/ in materiale sintetico	Lattonzoli	10 ²
	Suinetti svezzati fino a 25 kg	11
	Tutte le categorie più di 25 kg	16
3 Pavimenti alveolati	Suinetti fino a 25 kg	10 x 20
	Tutte le categorie più di 25 kg	16 x 30
		Larghezza delle fessure ammesse [cm]
4 Scanalature per l'evacuazione del letame nei porcili di nuova realizzazione	Suinetti fino a 25 kg	Meno di 2 o tra 4 e 5
	Suini tra 25 e 110 kg	Meno di 4 o tra 8 e 9
	Scrofe/Verri	Meno di 6 o tra 10 e 11
¹	La larghezza delle traverse deve essere di almeno 8 cm.	
²	Le grate in ghisa e le grate in materiale sintetico le cui fessure hanno una larghezza di 10 mm possono occupare al massimo il 40 per cento della superficie globale di cui dispongono gli animali. Questa limitazione della parte di superficie perforata non si applica alle grate in ghisa e alle grate in materiale sintetico le cui fessure hanno una larghezza di 9 mm al massimo.	

Allegato 2
(art. 6 cpv. 1)

Superfici minime nei ripari

1 Bovini

Categoria di peso degli animali	Vitelli		Animali giovani				Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹ con un'altezza al garrese di		
	Fino a 3 settimane	Fino a 4 mesi	Fino a 200 kg	Fino a 300 kg	Fino a 400 kg	Più di 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
Superficie di riposo con lettiera, per animale [m ²]	0,9	1,0–1,3 ²	1,6	1,8	2,2	2,7	3,6	4,0	4,5

¹ Sono considerate in gestazione avanzata le bovine nei due mesi prima del parto.

² A seconda dell'età e delle dimensioni dei vitelli.

2 Ovini

Categoria di peso degli animali	Agnelli	Animali giovani	Pecore	Arieti e pecore ¹ senza agnelli	Pecore ¹ con agnelli ²		
	Fino a 20 kg	20–50 kg	50–70 kg	70–90 kg	Più di 90 kg	70–90 kg	Più di 90 kg
Superficie del box per animale [m ²]	0,15	0,3	0,5	0,6	0,75	0,75	0,9

¹ Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.

² Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

3 Caprini

Categoria di peso degli animali	Capretti fino a 12 kg	Capre giovani e capre pigmee 12–22 kg	Capre giovani e capre pigmee 23–40 kg	Capre ¹ e caproni 40–70 kg	Capre ¹ e caproni più di 70 kg
Superficie del box per animale [m ²]	0,15	0,3	0,7	0,8	1,2

¹ Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.

Allegato 3
(art. 16 cpv. 1)

Lunghezza minima della superficie di riposo nei box di riposo per bovini

	Lunghezza dei box di riposo secondo l'allegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn [cm]		Lunghezza della superficie di riposo [cm]
	Fronte muro	Contrapposti	
<i>1 Box di riposo per vacche e primipare in gestazione avanzata</i>			
11 Altezza al garrese 125 ± 5 cm	230	200	165
12 Altezza al garrese 135 ± 5 cm	240	220	185
13 Altezza al garrese 145 ± 5 cm	260	235	190
<i>2 Box di riposo per bestiame giovane</i>			
21 Peso fino a 200 kg	160	150	120
22 Peso 200–300 kg	190	180	145
23 Peso 300–400 kg	210	200	160
24 Peso superiore a 400 kg	240	220	180

